



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 15 S/18

C.S.A. 6/18

## La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Carlo Celani	Componente estensore
Avv. Sergio Smedile	Componente

ha pronunciato la seguente

### Decisione

Sul reclamo proposto dal Sig. Rodolfo Mainoli, avverso la decisione del Giudice Sportivo territoriale Avv. Federico Siniscalco del 7 giugno 2018.

\*\*\*

### FATTO

Il Sig. Mainoli ha impugnato la sanzione della sospensione per mesi 26 dalle attività sportive di interesse federale, comminatagli per i fatti accaduti durante lo svolgimento della gara "All Inclusive", disputatasi sul percorso del Golf dei Laghi il giorno 12 maggio 2018, e in particolare per aver indicato un numero di colpi non veritiero alle buche 4 e alterato quello della buca 8, cancellando la X corretta con 6.

Il reclamante afferma di aver agito in buona fede, e di rimanere convinto di aver realizzato il risultato di cinque colpi e non sei alla buca 4, pur non volendo

contestare quanto accertato dagli osservatori in gara, cui riconosce fede privilegiata.

Quanto al punteggio indicato alla buca 8, riconosce di essere l'autore, ma che non era sua intenzione di avvalersi di tale risultato, dal momento che lo aveva segnato per ricordarsi dei colpi che avrebbe dovuto effettuare nella gara che avrebbe giocato il giorno successivo.

Assume, infine, di non aver voluto trarre vantaggio da simili fatti e di essere stato sempre convinto di non voler consegnare lo score.

Davanti a questa Corte, all'udienza del giorno 3 luglio 2018, compariva personalmente il Sig. Rodolfo Mainoli; mentre non compariva la Procura, che si era tempestivamente costituita, chiedendo il rigetto del reclamo.

Il Sig. Mainoli, illustrando le ragioni del reclamo, eccepiva la inapplicabilità della recidiva e insisteva nella richiesta di riduzione della sanzione.

La Corte si riservava la decisione.

## DIRITTO

Il reclamo non presenta alcuna efficace censura che possa consentire di assumere una diversa valutazione della colpevolezza del reclamante rispetto a quanto accertato in primo grado.

Neppure il Mainoli deduce elementi a ciò idonei, risultando così confermata la dichiarazione di un punteggio errato alla buca 4 e la correzione del punteggio della buca 8, durante la menzionata gara sul percorso del Golf dei Laghi.

Deve, in effetti, essere espunta dalla sanzione la recidiva, atteso che le infrazioni pregresse cui si riferisce il giudice Territoriale afferiscono fatti commessi nel 2015 (mese di aprile) e nel 2012, quindi oltre il triennio computabile ai fini della applicazione dell'istituto in argomento (art.18, co.1, lett. n) e o) Reg. Giust.) .

Sebbene rimanga immutata la valutazione della colpevolezza, questa Corte ritiene di doverne rivedere il grado.

Invero, la condotta processuale del Mainoli, le sue immediate ammissioni, da cui si scorge un serio pentimento, consentono di pervenire a una riduzione della durata della sanzione, di un quarto.

Pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, la sanzione della squalifica inflitta dal primo Giudice, va ridotta di un quarto, e quindi da venti mesi a quindici mesi, mentre non va applicata la recidiva, calcolata dal Giudice Territoriale in sei mesi, non sussistendone i presupposti.

L'accoglimento solo parziale del reclamo non giustifica la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, visti gli artt. 17, co.1, lett. a) e c), 18, co.1, lett. n) e o), e 45, co.8, Reg. Giust., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Sig. Rodolfo Mainoli, non applica la sanzione prevista per la recidiva e riduce di un quarto la durata della sanzione per le infrazioni commesse, e quindi per una durata complessiva che passa da ventisei mesi a quindici mesi, con decorrenza dalla pubblicazione della decisione impugnata.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018

Il Giudice Estensore



Il Presidente

